

Subappalti con limite al 50%

Da novembre non c'è più tetto

Contratti. Per andare incontro alle richieste di Bruxelles il Governo vara una manovra in due tempi: fino al 31 ottobre la soglia viene innalzata, dopo tutto dipenderà da una valutazione fatta gara per gara

Pierdanilo Melandro

Una modifica della disciplina sul subappalto, più volte rinviata, è stata chiesta dall'Europa, che con la direttiva 24/2014 e con tre sentenze della Corte di giustizia aveva censurato l'esistenza di limiti quantitativi fissati per legge. La questione è stata risolta con una manovra in due tempi: fino al 30 ottobre, le vecchie soglie vengono accorpate e complessivamente portate a non più del 50% dell'importo contrattuale; dal 1° novembre entreranno in vigore regole in linea con l'impostazione euro-unitaria.

In particolare, il nuovo Dl Semplificazioni è intervenuto sia sul regime transitorio previsto dal Dl Sblocca cantieri del 2019 - che fissava, fino al 30 giugno, il limite per il ricorso a questo istituto al 40% dell'importo complessivo del contratto - sia "a regime", con modifiche dirette sul Codice dei contratti pubblici. Fino al 31 ottobre 2021, quindi, viene consentito il ricorso al subappalto fino al 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture (conseguentemente, viene abrogato il regime transitorio del decreto Sblocca cantieri). Ciò, anche in deroga al limite del 30% fissato dal Codice per le categorie superspecialistiche.

Dal 1° novembre 2021, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle prefetture, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione: delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie superspecialistiche; dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle "white list", ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori



Il vincolo.

Arrivano nuove garanzie negli standard qualitativi del contratto di subappalto

tori istituita per il sisma 2016. Da questa data, quindi, verrà definitivamente meno ogni limite generale e astratto per il ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa a una valutazione "gara per gara" delle stazioni appaltanti un'eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base di specifiche esigenze. A decorrere sempre dal 1° novembre, viene anche prevista l'abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie superspecialistiche nonché la re-

sponsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore.

Sin dall'entrata in vigore del decreto, ossia dal 1° giugno, viene disposto il divieto di affidare l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Questa previsione sembra rappresentare un principio generale con il quale il legislatore intende frenare il ricorso a una sostanziale cessione del contratto da parte dell'appaltatore. Sempre dal 1° giugno è in vigore l'abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall'appaltatore in subappalto.

La novità più rilevante della nuova norma consiste però nella previsione che impone al subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di garantire gli stessi standard qualitativi

vi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Questa previsione è stata introdotta per non vanificare le verifiche sulla congruità dell'offerta operate dalla stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore in fase di aggiudicazione, nel caso in cui quest'ultimo utilizzi in prevalenza i sub-contratti. Per rispettare questo obbligo, inoltre, sarà necessario che le stazioni appaltanti richiedano al subappaltatore di esplicitare il Ccnl applicato in fase di autorizzazione del subappalto.